

Gestione

La determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità nel rendiconto della gestione

di Vincenzo Cordaro - Funzionario Economico finanziario della Regione Emilia-Romagna. Assegnista di ricerca della Fondazione Lima Mancuso e Salvatore Cincimino - PhD - Professore associato di Economia aziendale dell'Università degli studi di Palermo

La determinazione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di rendiconto non appare di univoca interpretazione, con specifico riferimento alla definizione del quinquennio per il computo delle medie. Esempificazioni numeriche chiariscono la differente entità dell'accantonamento discendente dalla diversa scelta del quinquennio. Attraverso l'analisi della giurisprudenza contabile e di differenti orientamenti di associazioni di categoria, il lavoro mira a chiarire quale sia, a parere di chi scrive, il più corretto - e anche logico - percorso da seguire, auspicando comunque una revisione del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.

Inquadramento della tematica

Il presente contributo pone il faro dell'attenzione sul Fondo crediti di dubbia esigibilità (d'ora in avanti, anche: FCDE), ed in particolare sulla sua determinazione e sul conseguente accantonamento in sede di rendiconto della gestione.

Preliminarmente, è opportuno richiamare quanto indicato nel punto 3.3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (d'ora in avanti, anche: principio 4/2), con riferimento all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di bilancio di previsione: "è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata 'Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità' il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna

tipologia di entrata). [...] L'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata".

Il medesimo punto 3.3 del principio 4/2 enuncia che: "In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio".

Il punto 2) dell'esempio n. 5 del principio citato espone un caso pratico di determinazione del FCDE in sede di approvazione del rendiconto della gestione. Tuttavia, rileva il problema del quinquennio da considerare per il calcolo delle medie semplici e di quelle ponderate.

Attraverso l'analisi della giurisprudenza contabile e con l'ausilio di esemplificazioni, con il presente articolo si vuol offrire un contributo alla definizione del quinquennio da assumere a riferimento del corretto accantonamento del FCDE in sede di rendiconto.

Il fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità

L'introduzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità ha consentito la riduzione della capacità critica di spesa di un ente pubblico istituzionale. L'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 disciplina le modalità di accantonamento sia nel bilancio di previsione, sia nel corso della gestione, sia nel rendiconto. Il paragrafo 3 del citato principio, in particolare, nel definire le modalità di accertamento per specifiche tipologie di entrate chiarisce che esse sono accertate "per l'intero importo del credito", ivi ricomprendendo "... quelle di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale ...", facendo tuttavia obbligo di provvedere ad appositi accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tale accantonamento in sede di bilancio di previsione si ritrova quale stanziamento di spesa che, non potendo essere impegnato, confluirà nel risultato di amministrazione. Nel corso di svolgimento della gestione, il FCDE viene adeguato "... almeno in sede di assestamento del bilancio e, in ogni caso, attraverso una variazione di bilancio [...] in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti". In sede di predisposizione del progetto di rendiconto è verificata la congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità. Il Fondo costituisce parte della "quota accantonata" del risultato di amministrazione (principio 4/2, par. 9.2.10), e mira a rendere "meno incerta" tale risultante (principio 4/2, par. 9.2.7).

L'esempio n. 5 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 chiarisce le modalità di quantificazione dell'accantonamento in sede di rendiconto: "... è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione,

facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti." Prosegue l'esempio, chiarendo che per la determinazione dell'accantonamento, per ciascuna delle entrate per le quali possono manifestarsi difficoltà di esazione, "... si provvede [...] a determinare [...] l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario ..." ed "... a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata [...] la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi".

La lettera del principio si presta a differenti interpretazioni con specifico riferimento al "quinquennio" cui debba farsi riferimento per il calcolo delle medie. In particolare, in sede di predisposizione del rendiconto dell'esercizio X, se si debbano considerare le medie con riferimento alle categorie contabili del medesimo esercizio X e dei precedenti quattro (ossia: da X-4 a X), ovvero dei precedenti 5 esercizi (ossia: da X-5 a X-1). L'assenza di un'esplícita esemplificazione numerica nel principio 4/2 contribuisce alla incerta quantificazione dell'accantonamento in sede di predisposizione del rendiconto.

Le pronunce della Corte dei conti

Sull'argomento, le Sezioni di controllo della Corte dei conti sembra assumano un indirizzo generalmente condiviso, orientandosi per l'ipotesi del quinquennio costituito dal medesimo esercizio in chiusura e dai quattro precedenti. Unica Sezione di differente orientamento appare quella per la Regione Siciliana.

Tavola 1

Corte conti Toscana n. 99/2019 - Esercizio di rendiconto: 2016 - Quinquennio di riferimento per calcolo FCDE: 2012 – 2016

In sede istruttoria la Sezione rileva, la non corretta determinazione delle quote accantonate a fondo crediti di dubbia esigibilità. In relazione alla quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità è emerso che l'ente ha seguito una metodologia di calcolo non conforme a quanto previsto dai principi contabili, prendendo a riferimento un quinquennio errato. La quota da accantonare nel fondo è stata calcolata, infatti, prendendo a riferimento i residui attivi e gli incassi ad essi relativi per il quinquennio 2011-2015, diversamente da quanto richiesto dal principio contabile che, al punto b2) dell'allegato 4/2 al decreto 118/2011, fa espresso rinvio "all'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi cinque esercizi". Quindi per il rendiconto 2016 va considerato il quinquennio 2012-2016.

Corte conti Toscana n. 44/ 2018 - Esercizio di rendiconto: 2015 - Quinquennio di riferimento per calcolo FCDE: 2011 – 2015

In relazione alla quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede istruttoria, è emerso che l'ente ha seguito una metodologia di calcolo non conforme a quanto previsto dai principi contabili, prendendo a riferimento un quinquennio errato e una valorizzazione dei residui attivi non corretta. La quota da accantonare nel fondo è stata calcolata, infatti, prendendo a riferimento i residui attivi e gli incassi ad essi relativi per il quinquennio 2010-2014, diversamente da quanto richiesto dal principio contabile che, al punto b2) dell'allegato 4/2 al decreto 118/2011, fa espresso rinvio "all'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi cinque esercizi". Quindi per il rendiconto 2015 va considerato il quinquennio 2011-2015.

<p>Corte conti Campania n. 53/2019 - Esercizio di rendiconto: 2016 - Quinquennio di riferimento per calcolo FCDE: 2012 – 2016 <i>In relazione all'ammontare del Fondo crediti di dubbia esigibilità a rendiconto 2016 [...] Nello specifico il F. è stato determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio 2012/2016 rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi (...)"</i> <i>Occorre al riguardo evidenziare che sono stati rassegnati dettagliatamente tutti i calcoli e le conseguenti percentuali richieste. Pertanto, oltre alla presa d'atto del chiarimento fornito, preme sottolineare la correttezza della quantificazione del F. sia in fase di predisposizione del consuntivo sia in quella previsionale.</i></p>
<p>Corte conti Piemonte n. 65/2021 - Esercizio di rendiconto: 2019 - Quinquennio di riferimento per calcolo FCDE: 2015 – 2019 <i>ACCERTA - un FCDE accantonato nel rendiconto 2019, calcolato con metodo semplificato anziché ordinario, utilizzando, per il computo della media del rapporto tra l'importo iniziale dei residui e gli incassi registrati in c/residui, nei cinque esercizi precedenti, il quinquennio riferito al 2014-2018 anziché quello del 2015-2019 e, ad ogni buon conto, non adeguatamente stimato; - per l'esercizio 2019 la non corretta applicazione dei principi contabili riguardanti la formazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare in bilancio e in sede di rendiconto.</i></p>
<p>Corte conti Lazio n. 26/2021 - Esercizio di rendiconto: 2020 - Quinquennio di riferimento per calcolo FCDE: 2016-2020 <i>La Sezione evidenzia, in ogni caso, che, secondo quanto previsto dai principi contabili (punto 3.3 ed esempio n. 5, allegato 4/2 a) D.Lgs. n. 118/2011), a consuntivo, la quantificazione della quota di risultato di amministrazione accantonata a FCDE è determinata applicando, "all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti", il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi (ad esempio, per il 2017, il quinquennio è 2013-2017; per il 2018, il quinquennio è 2014-2018; per il 2019, il quinquennio è 2015-2019).</i></p>
<p>Corte conti Lombardia n. 112/2018 - Esercizio di rendiconto: 2015 - Quinquennio di riferimento per calcolo FCDE: 2011-2015 <i>Questo Collegio evidenzia che il Comune ha accantonato nell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 un FCDE utilizzando erroneamente il periodo 2010 - 2014, piuttosto che l'ultimo quinquennio 2011 - 2015... La percentuale di accantonamento a FCDE in sede di rendiconto deve essere pari al complemento a 100 dell'andamento delle riscossioni in c/residui degli ultimi 5 esercizi (anni 2011-2015, nel caso di specie) rispetto ai residui attivi iniziali dei medesimi esercizi. <i>I residui attivi iniziali e le riscossioni in c/residui da considerare per la quantificazione della suddetta percentuale di accantonamento sono quelli "...degli ultimi 5 esercizi..." , ossia, per il FCDE di consuntivo 2015 qui in esame, quelli del quinquennio 2011/2015 (relativamente ai quali l'Ente ha tutti i dati rilevanti).</i></i></p>
<p>Corte conti Sicilia n. 11/2020 - Esercizio di rendiconto: 2017 - Quinquennio di riferimento per calcolo FCDE: 2012-2016 <i>Occorre rilevare che, ai fini della determinazione della percentuale di svalutazione e, quindi, della quantificazione dell'accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità, l'Amministrazione comunale ha incluso nel quinquennio da prendere a riferimento, l'esercizio finanziario in esame (ad esempio, per calcolare il FCDE al 31 dicembre 2016 ha considerato il quinquennio precedente 2012-2016). <i>Prendere a riferimento, ai fini del calcolo della media delle riscossioni per il corretto computo del FCDE, il quinquennio antecedente all'esercizio finanziario in esame (ovvero, per il rendiconto 2017, il quinquennio 2012-2016) oltre ad essere orientamento uniformemente applicato dalla Sezione di controllo per tutti gli enti locali, risulta prassi conforme alle indicazioni recate dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 32/2015/INPR, che ha recepito le linee di indirizzo e i questionari sul bilancio di previsione 2015, riportando al punto 4.4.2 il prospetto dimostrativo della costruzione a consuntivo del FCDE.</i></i></p>

L'individuazione del quinquennio di riferimento, da parte di quasi tutte le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti elencate in Tavola 1, pone le basi sul fatto che al momento della determinazione del FCDE da accantonare in sede di redazione del rendiconto della gestione, l'Ente abbia già deliberato il riaccertamento ordinario dei residui. Ed infatti, con la citata delibera di riaccertamento l'ente solennizza l'entità dei residui attivi e passivi, sia formati nella gestione di competenza che provenienti dalla gestione residui, esistenti al 31/12 dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto.

Va fatto notare per il caso in questione, che i residui da prendere in considerazione e sui quali applicare i metodi di calcolo della media, riguardano quelli attivi iniziali di ognuno degli esercizi del quinquennio preso in considerazione. Ne deriva che i residui all'1/1 dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto sono già stati certificati con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Ad ulteriore conferma dell'orientamento volto a identificare, per la definizione delle medie, le

determinazioni quantitative dell'esercizio in chiusura e dei quattro immediatamente precedenti, il D.L. n. 18/2020, art. 107-bis, esplicitamente prevede: "A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020". L'articolo citato offre quindi la possibilità di operare su un differente arco temporale (X-1 - X-5), rispetto a quello canonicamente da adottare.

Le Sezioni Riunite (SS.RR.) della Corte dei conti per la Regione Siciliana individuano, invece, nell'approvazione del documento riepilogativo consuntivo l'atto in conseguenza del quale i residui divengono certi. A supporto dell'interpretazione di orientamento differente, le competenti SS.RR., in sede di giudizio di parificazione del Rendiconto della

Regione Siciliana dell'esercizio 2019 (1), hanno motivato l'indirizzo volto ad affermare il quinquennio precedente a quello dell'esercizio di riferimento. Recuperando il passaggio del principio 4/2 laddove "... al punto 3.3 opera una distinzione, nel procedimento di determinazione del FCDE, tra l'ammontare dei residui degli esercizi precedenti' e di quello 'dell'esercizio in corso'", le SS.RR. chiariscono che "L'espressione 'in corso', riferita al dato contabile della gestione chiusa al 31 dicembre 2019, trova la sua ratio nella circostanza che il progetto di rendiconto approvato dalla Giunta [...] è in itinere e si conclude con l'approvazione con legge da parte dell'assemblea legislativa, nel caso della Regione, (con deliberazione dell'organo consiliare per gli altri enti) che conferisce certezza giuridica all'ammontare dei residui 'da mantenere' nell'esercizio 2020, che nel progetto di rendiconto coincidono con il dato contabile al 31 dicembre 2019".

Inoltre, con riferimento all'esempio n. 5, sotto il profilo letterale, "... lo step sub b2) prevede il calcolo della media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi: anche in questo caso, il riferimento

testuale agli 'ultimi 5 esercizi' porta ragionevolmente ad escludere che tra essi possa esse ricompreso anche il 2019, che è definito in modo distinto al punto b1) 'esercizio appena concluso...'. Così argomentando, le Sezioni Riunite individuano che "...tale interpretazione è coerente con la distinzione dei termini di confronto (operata nell'esempio n. 5) tra i risultati complessivi delle riscossioni (sia di competenza che in conto residui) dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto (*rectius* dell'esercizio appena concluso) (b1) e le gestioni dei cinque esercizi precedenti (b2), i cui risultati contabili risultano definitivi in quanto approvati con legge e consentono di delineare un trend di riscossione dei residui certificato ...".

Gli orientamenti di entità professionali e del settore degli Enti locali

Le entità professionali e del settore degli Enti locali manifestano opinioni discordanti riguardo al quinquennio da prendere in considerazione.

In Tavola 2 viene presentata una sintesi delle posizioni di vari Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e della Fondazione IFEL.

Tavola 2

	ENTI				
	ODCEC Verona	ODCEC Milano	ODCEC Torino	ODCEC Bari	Fondazione IFEL
Rendiconto	2017	2018	2019	2015	2015
Quinquennio di riferimento A: (X-1 - X-5) B: (X - X-4)	B: 2013 - 2017	B: 2014 - 2018	B: 2015 - 2019	A: 2010 - 2014	A: 2010- 2014
Riferimento documentale	Commissione di studio enti locali e società partecipate Il fondo crediti di dubbia esigibilità Il fondo pluriennale vincolato Il fondo soccombenze	Commissione enti e aziende pubbliche Fondo crediti di dubbia esigibilità: le criticità per gli enti che hanno adottato il metodo semplificato	La formazione del revisore degli enti locali. Le novità di finanza pubblica Il controllo sugli equilibri finanziari ed economici - rendiconto	Il fondo crediti di dubbia esigibilità	L'armonizzazione dei sistemi contabili. Verso l'attuazione della riforma, Fondazione IFEL, pp. 149-165, 2014
Autori	C. Mancini, E. Terragni, M. Trestini	G. Munafò, M. Tassara	E. Brunetto	ODCEC BARI	R. Mussari, M. Petrelli, E. Pietta, I. Rasi
Fonte	www.formazionecommercialisti.org Ultimo accesso: 10/03/2022	www.odcec.mi.it Ultimo accesso: 10/03/2022	www.odcec.torino.it Ultimo accesso: 10/03/2022	www.areariservata.odce Ultimo accesso: 10/03/2022	https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/1313_7a8ae581994eb55b0a09f46b34a494db Ultimo accesso: 10/03/2022

(1) Corte dei conti, Sezioni Riunite per la Regione siciliana, Relazione sul rendiconto della Regione siciliana esercizio 2019,

Volume I, par. 3.2: Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pagg. 78-109, 2021.

Si riporta, inoltre, una interessante notazione sul tema: “a) se il bilancio di previsione viene elaborato prima dell’approvazione del rendiconto 2020 (o comunque con il riaccertamento dei residui non ancora terminato/deliberato), si suggerisce di considerare come quinquennio di riferimento 2015-2019, che, nel caso di opzione +1 diventa 2014-2018; se il bilancio viene (elaborato) dopo l’approvazione del rendiconto 2020 (o comunque con il riaccertamento dei residui già terminato/deliberato), di considerare come quinquennio di riferimento 2016-2020 che, nel caso di opzione +1 diventa 2015-2019.” (2).

Il FCDE nel principio contabile applicato della competenza finanziaria all. n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011

È opportuno descrivere la disciplina relativa al Fondo crediti di dubbia esigibilità contenuta nel principio 4/2.

Nell’esempio n. 5 viene effettuata una distinzione relativa alla determinazione del FCDE nei tre diversi momenti della gestione (in sede della predisposizione del bilancio di previsione; nel corso di svolgimento dell’attività gestionale; in occasione della redazione del rendiconto).

È proprio su quest’ultima fase che soffermeremo la nostra attenzione, allorquando occorre provvedere:

1. “... a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate...” che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, “... l’importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell’esercizio appena concluso, a seguito dell’operazione di riaccertamento ordinario ...”;
2. “a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata di cui al punto ...” precedente, “... la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi”;
3. “ad applicare all’importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto ...” precedente 1., “... una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al ...” successivo punto

2. Le medie possono essere calcolate secondo: il metodo della media semplice; della “sommatoria ponderata; della media ponderata (3).

Nel punto 2. viene fatto il richiamo agli “ultimi 5 esercizi” su cui calcolare la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno. Tuttavia, il principio contabile non specifica se nei cinque esercizi debba essere o meno ricompreso l’esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Per fare chiarezza in merito, è opportuno prendere in considerazione il rapporto su cui va calcolata la media, con le diverse modalità in precedenza richiamate:

$$\frac{\text{Incassi in conto residui}}{\text{Residui attivi iniziali}}$$

Il rapporto sopra riportato si compone di due elementi:

- al numeratore si trovano gli incassi in conto residui. Si tratta di variazioni numerarie certe, le quali hanno già trovato la loro completa manifestazione nel corso dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce.

- al denominatore si trovano i residui attivi iniziali. Si tratta di variazioni numerarie “assimilate” definire con l’approvazione dei rendiconti degli esercizi precedenti, considerato che i residui finali dell’esercizio x sono pari a quelli iniziali dell’esercizio x+1.

Pertanto, in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio, non vi sarebbe alcun motivo per il quale, nel quinquennio assunto per il calcolo della media, non si dovrebbe considerare l’esercizio cui il rendiconto si riferisce. Si tratta, infatti, di dati già in possesso dell’ente al momento dell’approvazione del rendiconto. A supporto di questa tesi è possibile richiamare la delibera n. 112 del 2018 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti Lombardia (riportata *supra*) nella quale viene chiarito che “i residui attivi iniziali e le

(2) C. Di Liberto, “La determinazione del FCDE nel bilancio di previsione e nel rendiconto della gestione”, in: <https://www.asmel.eu/downloads/183s.pdf> (ultimo accesso: 10 marzo 2022).

(3) “... la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità: b. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui); c. rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente

e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi; d. media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all’inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio”. (Principio 4/2, esempio n. 5).

riscossioni in c/residui da considerare per la quantificazione della suddetta percentuale di accantonamento sono quelli ‘...degli ultimi 5 esercizi...’, ossia, per il FCDE di consuntivo 2015 qui in esame, quelli del quinquennio 2011/2015 (relativamente ai quali l’Ente ha tutti i dati rilevanti)”.

Invero, il principio 4/2 adotta un “approccio storico” basato sulla capacità di riscossione dell’ente nel corso dell’ultimo quinquennio; non vengono al riguardo proposti degli indicatori che facciano ritenere probabile che un credito abbia perso valore, anche nel corso dello stesso esercizio di sua formazione. A questo proposito, potrebbe essere interessante affiancare all’approccio storico una serie di indicatori che possano ragionevolmente far ritenere probabile che un credito possa essere considerato inesigibile. A tal riguardo, si richiamano gli indicatori riportati nel punto 60 del principio OIC 15 (4).

Utilizzando degli indicatori, sinergicamente al principio della prudenza, si potrebbe valutare meglio la dubbia esigibilità di specifici crediti, anche generatisi nel corso dell’esercizio in chiusura, che presentano una elevata significatività rispetto ai valori di bilancio dell’ente.

Ulteriormente, il tenore letterale dell’esempio 4/2 sembra arginare ogni dubbio interpretativo indicando che “in occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all’importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti”.

Per di più, è specificato che i dati da prendere in considerazione, per la conseguente determinazione del FCDE, riguardano “l’importo dei residui complessivo, come risultano alla fine dell’esercizio appena concluso, a seguito dell’operazione di riaccertamento ordinario”.

Sembra quindi non esserci molto spazio per la discrezionalità di scelta dell’esercizio a cui riferire i residui attivi finali da considerare per la determinazione del FCDE.

La determinazione del FCDE: effetti sull’entità dell’accantonamento in ragione del differente quinquennio preso a riferimento

Il principio 4/2 individua tre metodi per il calcolo della media che vengono di seguito analizzati.

L’utilizzo di ognuno dei tre metodi conduce a risultati differenti. Diventa quindi interessante analizzarne le implicazioni, fermo restando che è in capo al Responsabile del servizio finanziario di un Ente la discrezionalità di scelta dell’adozione del metodo più coerente con il principio della prudenza.

Le differenze verranno evidenziate a livello bidimensionale, ossia:

1. a parità di quinquennio, utilizzando metodi differenti;
2. utilizzando lo stesso metodo su quinquenni diversi.

(4) “Al fine di stimare il fondo svalutazione crediti una società deve valutare se sussistano degli indicatori che facciano ritenere probabile che un credito abbia perso valore. Di seguito si riportano alcuni esempi di tali indicatori: significative difficoltà finanziarie del debitore; - una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale; - il creditore, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del debitore, estende a quest’ultimo una concessione che il creditore non avrebbe altrimenti preso in considerazione; - sussiste la

probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria; - dati osservabili che indichino l’esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un credito, ivi incluso, condizioni economiche nazionali o locali sfavorevoli o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni economiche del settore economico di appartenenza del debitore.” Organismo Italiano di Contabilità - OIC 15 - Crediti (dicembre 2016).

1. Medesimo quinquennio, metodi differenti

Tavola 3 - Rendiconto esercizio 2019

MEDIA SEMPLICE							
	RESIDUI INIZIALI	INCASSI A RESIDUO	RAPPORTI				
ANNO 2019	1.000	500	0,50				
ANNO 2018	1.000	1.000	1,00				
ANNO 2017	1.000	500	0,50				
ANNO 2016	1.000	1.000	1,00				
ANNO 2015	1.000	1.000	1,00				
			4,00				
RESIDUI AL 31/12/2019	1.000	80,00%	% riscosso (media)				
FCDE "congruo"	200	20,00%	% non riscosso (media)				
SOMMATORIA PONDERATA							
	RESIDUI INIZIALI	PESI	PONDERAZIONE residui	INCASSI A RESIDUO	PESI	PONDERAZIONE incassi	% riscosso
ANNO 2019	1000	0,35	350	500	0,35	175	60%
ANNO 2018	1000	0,35	350	1.000	0,35	350	100%
ANNO 2017	1000	0,10	100	500	0,10	50	60%
ANNO 2016	1000	0,10	100	1.000	0,10	100	100%
ANNO 2015	1000	0,10	100	1.000	0,10	100	100%
			1.000			775	78%
RESIDUI AL 31/12/2019	1.000	77,50%	% riscosso (media)				
FCDE "congruo"	225	22,50%	% non riscosso (media)				
MEDIA PONDERATA							
	RESIDUI INIZIALI	INCASSI A RESIDUO	RAPPORTO (% riscosso)	PESI	PONDERAZIONE		
ANNO 2019	1.000	500	0,50	0,35	0,175		
ANNO 2018	1.000	1.000	1,00	0,35	0,35		
ANNO 2017	1.000	500	0,50	0,1	0,05		
ANNO 2016	1.000	1.000	1,00	0,1	0,1		
ANNO 2015	1.000	1.000	1,00	0,1	0,1		
				1	78%		
RESIDUI AL 31/12/2019	1.000	77,50%	% riscosso (media)				
FCDE "congruo"	225	22,50%	% non riscosso (media)				

Nel caso di Tavola 3 è possibile notare che, a parità di condizioni, il metodo della "sommatoria ponderata" e della "media ponderata" conducono alla determinazione di un FCDE a rendiconto più elevato, rispetto al metodo della media semplice.

Inoltre, il criterio della sommatoria ponderata e della media ponderata, con riferimento all'esempio proposto, sembra convergere sul medesimo valore di FCDE; tuttavia, il secondo criterio, rispetto al primo, risulta meno sensibile alle variazioni in valore assoluto dell'entità dei residui attivi iniziali.

All'aumentare dell'entità dei residui attivi iniziali, considerato costante il valore delle riscossioni (quindi al ridursi della percentuale di riscossione), il rapporto percentuale - riscossioni in conto residui/ residui attivi iniziali - subisce una variazione in diminuzione poco significativa.

Si riporta di seguito una esemplificazione numerica nella quale vengono messi a confronto i due metodi, con riferimento a 5 scenari caratterizzati da una diversa entità dei residui attivi iniziali:

Tavola 4.1 – Scenario 1

Scenario 1							
SOMMATORIA PONDERATA							
	RESIDUO INIZIALE	pesi	ponderazione	INCASSI A RESIDUO	pesi	ponderazione	
ANNO 2019	1.000	0,35	350	1.000	0,35	350	100%
ANNO 2018	1.000	0,35	350	1.000	0,35	350	100%
ANNO 2017	1.000	0,10	100	1.000	0,10	100	100%
ANNO 2016	1.000	0,10	100	1.000	0,10	100	100%
ANNO 2015	1.000	0,10	100	500	0,10	50	50%
			1.000			950	95%

RESIDUI AL 31/12/2019	1.000	95,00%	% riscosso (media)
FCDE "congruo"	50	5,00%	non riscosso (media)

MEDIA PONDERATA					
	RESIDUO INIZIALE	INCASSI A RESIDUO	% riscosso	PESI	PONDERAZIONE
ANNO 2019	1.000	1.000	1,00	0,35	0,35
ANNO 2018	1.000	1.000	1,00	0,35	0,35
ANNO 2017	1.000	1.000	1,00	0,10	0,1
ANNO 2016	1.000	1.000	1,00	0,10	0,1
ANNO 2015	1.000	500	0,50	0,10	0,05
			1,00	1,00	95%

RESIDUI AL 31/12/2019	1.000	95,00%	% riscosso (media)
FCDE "congruo"	50	5,00%	non riscosso (media)

Tavola 4.2 – Scenario 2

Scenario 2							
SOMMATORIA PONDERATA							
	RESIDUO INIZIALE	pesi	ponderazione	INCASSI A RESIDUO	pesi	ponderazione	
ANNO 2019	1.000	0,35	350	1.000	0,35	350	100%
ANNO 2018	1.000	0,35	350	1.000	0,35	350	100%
ANNO 2017	1.000	0,10	100	1.000	0,10	100	100%
ANNO 2016	1.000	0,10	100	1.000	0,10	100	100%
ANNO 2015	2.000	0,10	200	500	0,10	50	25%
			1.100			950	86%

RESIDUI AL 31/12/2019	1.000	86,36%	% riscosso (media)
FCDE "congruo"	136	13,64%	non riscosso (media)

MEDIA PONDERATA					
	RESIDUO INIZIALE	INCASSI A RESIDUO	% riscosso	PESI	PONDERAZIONE
ANNO 2019	1.000	1.000	1,00	0,35	0,35
ANNO 2018	1.000	1.000	1,00	0,35	0,35
ANNO 2017	1.000	1.000	1,00	0,10	0,10
ANNO 2016	1.000	1.000	1,00	0,10	0,10
ANNO 2015	2.000	500	0,25	0,10	0,03
			1,00	1,00	93%

RESIDUI AL 31/12/2019	1.000	92,50%	% riscosso (media)
FCDE "congruo"	75	7,50%	non riscosso (media)

Tavola 4.3 – Scenario 3

Scenario 3							
SOMMATORIA PONDERATA							
	RESIDUO INIZIALE	pesi	ponderazione	INCASSI A RESIDUO	pesi	ponderazione	
ANNO 2019	1.000	0,35	350	1.000	0,35	350	100%
ANNO 2018	1.000	0,35	350	1.000	0,35	350	100%
ANNO 2017	1.000	0,10	100	1.000	0,10	100	100%
ANNO 2016	1.000	0,10	100	1.000	0,10	100	100%
ANNO 2015	3.000	0,10	300	500	0,10	50	17%
			1.200			950	79%

RESIDUI AL 31/12/2019	1.000	79,17%	% riscosso (media)
FCDE "congruo"	208	20,83%	non riscosso (media)

MEDIA PONDERATA					
	RESIDUO INIZIALE	INCASSI A RESIDUO	% riscosso	PESI	PONDERAZIONE
ANNO 2019	1.000	1.000	1,00	0,35	0,35
ANNO 2018	1.000	1.000	1,00	0,35	0,35
ANNO 2017	1.000	1.000	1,00	0,10	0,10
ANNO 2016	1.000	1.000	1,00	0,10	0,10
ANNO 2015	3.000	500	0,17	0,10	0,02
			1,00		92%

RESIDUI AL 31/12/2019	1.000	91,67%	% riscosso (media)
FCDE "congruo"	83	8,33%	non riscosso (media)

Tavola 4.4 – Scenario 4

Scenario 4							
SOMMATORIA PONDERATA							
	RESIDUO INIZIALE	pesi	ponderazione	INCASSI A RESIDUO	pesi	ponderazione	
ANNO 2019	1.000	0,35	350	1.000	0,35	350	100,0%
ANNO 2018	1.000	0,35	350	1.000	0,35	350	100,0%
ANNO 2017	1.000	0,10	100	1.000	0,10	100	100,0%
ANNO 2016	1.000	0,10	100	1.000	0,10	100	100,0%
ANNO 2015	4.000	0,10	400	500	0,10	50	12,5%
			1.300			950	73,1%

RESIDUI AL 31/12/2019	1.000	73,1%	% riscosso (media)
FCDE "congruo"	269	26,9%	non riscosso (media)

MEDIA PONDERATA					
	RESIDUO INIZIALE	INCASSI A RESIDUO	% riscosso	PESI	PONDERAZIONE
ANNO 2019	1.000	1.000	1,00	0,35	0,35
ANNO 2018	1.000	1.000	1,00	0,35	0,35
ANNO 2017	1.000	1.000	1,00	0,10	0,10
ANNO 2016	1.000	1.000	1,00	0,10	0,10
ANNO 2015	4.000	500	0,13	0,10	0,01
			1,00		91,25%

RESIDUI AL 31/12/2019	1.000	91,25%	% riscosso (media)
FCDE "congruo"	88	8,75%	non riscosso (media)

Tavola 4.5 – Scenario 5

Scenario 5							
SOMMATORIA PONDERATA							
	RESIDUO INIZIALE	pesi	ponderazione	INCASSI A RESIDUO	pesi	ponderazione	
ANNO 2019	1.000	0,35	350	1.000	0,35	350	100,0%
ANNO 2018	1.000	0,35	350	1.000	0,35	350	100,0%
ANNO 2017	1.000	0,10	100	1.000	0,10	100	100,0%
ANNO 2016	1.000	0,10	100	1.000	0,10	100	100,0%
ANNO 2015	100.000	0,10	10.000	500	0,10	50	0,5%
			10.900			950	8,7%

RESIDUI AL 31/12/2019	1.000	8,72%	% riscosso (media)
FCDE "congruo"	913	91,28%	non riscosso (media)

MEDIA PONDERATA					
	RESIDUO INIZIALE	INCASSI A RESIDUO	% riscosso	PESI	PONDERAZIONE
ANNO 2019	1.000	1.000	1,00	0,35	0,35
ANNO 2018	1.000	1.000	1,00	0,35	0,35
ANNO 2017	1.000	1.000	1,00	0,10	0,10
ANNO 2016	1.000	1.000	1,00	0,10	0,10
ANNO 2015	100.000	500	0,01	0,10	0,00
				1,00	90,05%

RESIDUI AL 31/12/2019	1.000	90,05%	% riscosso (media)
FCDE "congruo"	100	9,95%	non riscosso (media)

Nella Tavola 5 vengono riassunti sinteticamente i FCDE determinati con i due metodi nei 5 diversi scenari:

Tavola 5

SCENARIO	RESIDUI INIZIALI	FCDE		DIFFERENZA TRA FCDE
		METODO DELLA SOMMATORIA PONDERATA	METODO DELLA MEDIA PONDERATA	
Scenario 1	1.000	50	50	0
Scenario 2	2.000	136	75	-61
Scenario 3	3.000	208	83	-125
Scenario 4	4.000	269	88	-182
Scenario 5	100.000	913	100	-813


Di seguito, al fine di dare una migliore rappresentazione grafica dell'argomento, si riportano due grafici contenenti i dati presentati nella tabella precedente. Nel primo grafico è possibile apprezzare la crescita del FCDE all'aumentare dell'entità dei residui attivi

iniziali a parità di riscossioni, quindi al ridursi della percentuale di riscossione, adottando il metodo della media ponderata; nel secondo grafico, tale crescita viene messa a confronto con il metodo della sommatoria ponderata.

Grafico 1



Grafico 2



È immediato notare che il “metodo della sommatoria ponderata” risulta più sensibile all’incremento dell’entità dei residui attivi iniziali, poste costanti le riscossioni, rispetto al “metodo della media ponderata”, quindi maggiormente prudentiale di quest’ultimo. Utilizzando il metodo della “media ponderata”, a parità di riscossioni, l’incremento del FCDE risulta meno sensibile in caso di significativi incrementi dei residui attivi iniziali. Pertanto, il FCDE calcolato utilizzando il metodo della “media ponderata” non garantirebbe la congruità necessaria a mitigare l’effetto di una sostanziale riduzione del rapporto di riscossione. Di conseguenza, emergerebbero profili di sottostima sostanziale del Fondo.

2. Medesimo metodo, differenti quinquenni

Gli esempi che seguono sono stati svolti considerando per le due ipotesi di quinquennio in considerazione (quinquennio X-4 / X; quinquennio X-5 / X-1) medesima entità di residui iniziali e di incassi a residuo complessivi. In tal modo, è possibile apprezzare - ed isolare - l’impatto del medesimo metodo adottato in ciascuno dei due quinquenni.

Si considera inizialmente il metodo della media semplice.

2.A: Rendiconto esercizio 2019 - metodo della media semplice

MEDIA SEMPLICE			
	RESIDUI INIZIALI	INCASSI A RESIDUO	RAPPORTI
ANNO 2018	1.000	1.000	1,00
ANNO 2017	1.000	1.000	1,00
ANNO 2016	1.000	1.000	1,00
ANNO 2015	1.000	1.000	1,00
ANNO 2014	1.000	500	0,50
			4,50
RESIDUI AL 31/12/2019	1.000	90,00%	% riscosso (media)
FCDE "congruo"	100	10,00%	% non riscosso (media)
	RESIDUI INIZIALI	INCASSI A RESIDUO	RAPPORTI
ANNO 2019	1.000	500	0,50
ANNO 2018	1.000	1.000	1,00
ANNO 2017	1.000	1.000	1,00
ANNO 2016	1.000	1.000	1,00
ANNO 2015	1.000	1.000	1,00
			4,50
RESIDUI AL 31/12/2019	1.000	90,00%	% riscosso (media)
FCDE "congruo"	100	10,00%	% non riscosso (media)
DIFFERENZE FCDE DA QUINQUENNIO CONSIDERATO	0		

Con l'utilizzo della media semplice, a parità di altre condizioni, non si rilevano differenze nella determinazione dell'entità del FCDE per le due differenti ipotesi di quinquennio.

Questo metodo dipende esclusivamente dal rapporto esistente tra gli incassi e i residui iniziali. Evidentemente, quanto più la somma dei rapporti risulta inferiore a 5 (nell'esempio riportato il rapporto è pari a 4,50) tanto più aumenta l'entità del FCDE, poiché si riduce la percentuale di riscossione. Negli esempi proposti, è possibile notare che quattro dei cinque anni considerati coincidono. Non essendoci alcuna ponderazione, la scelta del quinquennio di

riferimento non viene influenzata dai "pesi" ma esclusivamente dall'entità della riscossione rispetto ai residui iniziali riferita ai due anni non compresi in entrambi i quinquenni (nell'esempio: il 2014 e il 2019).

2.B.1: Rendiconto esercizio 2019 - metodo della sommatoria ponderata (caso A)

Si considera il metodo della sommatoria ponderata, prevedendo l'integrale riscossione dei residui negli esercizi 2014 (primo esercizio del quinquennio X-5 / X-1) e 2019 (ultimo esercizio del quinquennio X-4 / X) e la parziale riscossione nell'esercizio 2017).

SOMMATORIA PONDERATA								
	RESIDUI INIZIALI	PESI	PONDERAZIONE residui	INCASSI A RESIDUO	PESI	PONDERAZIONE incassi	%riscosso	
ANNO 2018	1.000	0,35	350	1.000	0,35	350	100%	
ANNO 2017	1.000	0,35	350	500	0,35	175	50%	
ANNO 2016	1.000	0,10	100	1.000	0,10	100	100%	
ANNO 2015	1.000	0,10	100	1.000	0,10	100	100%	
ANNO 2014	1.000	0,10	100	1.000	0,10	100	100%	
			1.000			825	83%	
RESIDUI AL 31/12/2019	1.000,00	82,50%	% riscosso (media)					
FCDE "congruo"	175	17,50%	% non riscosso (media)					
	RESIDUI INIZIALI	PESI	PONDERAZIONE residui	INCASSI A RESIDUO	PESI	PONDERAZIONE incassi	%riscosso	
ANNO 2019	1000	0,35	350	1.000	0,35	350	100%	
ANNO 2018	1000	0,35	350	1.000	0,35	350	100%	
ANNO 2017	1000	0,10	100	500	0,10	50	50%	
ANNO 2016	1000	0,10	100	1.000	0,10	100	100%	
ANNO 2015	1000	0,10	100	1.000	0,10	100	100%	
			1.000			950	95%	
RESIDUI AL 31/12/2019	1.000	95,00%	% riscosso (media)					
FCDE "congruo"	50	5,00%	% non riscosso (media)					
DIFFERENZE FCDE DA QUINQUENNIO CONSIDERATO	-125							

Come nel caso precedente, in quattro dei cinque anni i dati riguardanti i residui e le riscossioni sono i medesimi in entrambi i quinquenni. Vi sono tuttavia delle differenze rispetto al metodo della media semplice: uno degli anni del quinquennio (nell'esempio: il 2017) subisce un diverso livello di ponderazione, esattamente di 0,10 nell'ipotesi del primo quinquennio e 0,35 nella seconda ipotesi. Questo fa sì che, a parità di residui iniziali e di riscossioni in conto residui, il 2017 contribuirà in misura maggiore alla formazione del FCDE nell'ipotesi del quinquennio nel quale ha un peso maggiore, ossia 0,35 (nell'esempio proposto: il primo quinquennio).

Analoghe considerazioni possono essere svolte per l'anno 2014 (anno presente nel primo quinquennio e assente nel secondo - caso X-5 / X-1) e l'anno 2019 (anno presente nel secondo quinquennio e assente nel primo - caso X-4 / X). In questi casi, i pesi per le due annualità considerate sono rispettivamente 0,35 per il 2019 e 0,10 per il 2014, pertanto a parità di altre condizioni risulterebbe maggiormente prudentiale, dando luogo ad un maggiore accantonamento a FCDE, il quinquennio che include il 2019 (coincidente con il secondo quinquennio dell'esempio proposto).

2.B.2: Rendiconto esercizio 2019 - metodo della sommatoria ponderata (caso B)

Si considera il metodo della sommatoria ponderata. Rispetto al precedente esempio, si ipotizza l'integrale

riscossione dei residui nel 2017, e la parziale riscossione negli esercizi 2014 (primo esercizio del quinquennio X-5 / X-1) e 2019 (ultimo esercizio del quinquennio X-4 / X).

SOMMATORIA PONDERATA							
	RESIDUI INIZIALI	PESI	PONDERAZIONE residui	INCASSI A RESIDUO	PESI	PONDERAZIONE incassi	%riscosso
ANNO 2018	1.000	0,35	350	1.000	0,35	350	100%
ANNO 2017	1.000	0,35	350	1.000	0,35	350	100%
ANNO 2016	1.000	0,10	100	1.000	0,10	100	100%
ANNO 2015	1.000	0,10	100	1.000	0,10	100	100%
ANNO 2014	1.000	0,10	100	500	0,10	50	50%
			1.000			950	95%
RESIDUI AL 31/12/2019	1.000,00	95,00%	% riscosso (media)				
FCDE "congruo"	50	5,00%	% non riscosso (media)				
	RESIDUI INIZIALI	PESI	PONDERAZIONE residui	INCASSI A RESIDUO	PESI	PONDERAZIONE incassi	%riscosso
ANNO 2019	1000	0,35	350	500	0,35	175	50%
ANNO 2018	1000	0,35	350	1.000	0,35	350	100%
ANNO 2017	1000	0,10	100	1.000	0,10	100	100%
ANNO 2016	1000	0,10	100	1.000	0,10	100	100%
ANNO 2015	1000	0,10	100	1.000	0,10	100	100%
			1.000			825	83%
RESIDUI AL 31/12/2019	1.000	82,50%	% riscosso (media)				
FCDE "congruo"	175	17,50%	% non riscosso (media)				
DIFFERENZE FCDE DA QUINQUENNIO CONSIDERATO	125						

Per questo criterio non si possono esprimere giudizi univoci su quale sia il quinquennio che risulta maggiormente prudentiale nella determinazione del FCDE. L'accantonamento al Fondo dipende infatti dalla diversa combinazione tra l'entità dei residui iniziali e quella delle rispettive riscossioni rispetto ai diversi livelli di ponderazione considerati.

Alle medesime determinazioni si perviene utilizzando il metodo della media ponderata, con le stesse determinazioni quantitative utilizzate nei precedenti casi a (ipotesi 2.B.1) e b (ipotesi 2.B.2).

Nella ipotesi in cui i residui dovessero incrementarsi (come già indicato nel commento alla ipotesi 1: medesimo quinquennio, metodi differenti), anche nel caso di quinquenni differenti significative differenze emergerebbero nella determinazione del FCDE calcolato secondo il metodo della sommatoria ponderata e secondo quello della media ponderata.

Considerazioni finali

A margine di quanto esposto nel presente lavoro, le considerazioni finali possono essere articolate nei seguenti aspetti:

- il quinquennio di riferimento per il calcolo della media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi per la determinazione del FCDE in sede di rendiconto;
- la natura di fondo rischi attribuita al FCDE dal principio 4/2.

Con riferimento al primo punto, l'analisi svolta ha fatto emergere differenti interpretazioni della lettera della norma sia delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, sia di Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, sia di Entità del settore degli Enti locali.

Le esemplificazioni rappresentate hanno fatto emergere differenti risultanze, a parità di metodo utilizzato (media semplice - media ponderata - media della sommatoria ponderata), nell'ipotesi di adozione del quinquennio che ricomprende l'esercizio in chiusura

(X) e i precedenti quattro (ossia: X-4 / X), rispetto all'ipotesi di utilizzo dei 5 esercizi precedenti quello in chiusura (ossia: X-5 / X-1), con evidenti ripercussioni sulla prudente rappresentazione nel rendiconto dei crediti di dubbia esigibilità.

Il principio 4/2 - in particolare l'esempio n. 5, appositamente deputato a rendere chiarimenti in ordine alla corretta quantificazione dell'accantonamento al Fondo - non individua in maniera inequivocabile il quinquennio da prendere in considerazione, pertanto, la scelta dell'arco temporale dei "5 esercizi precedenti" viene lasciata alla discrezionale scelta dei Responsabili del servizio finanziario.

Sulla scorta delle considerazioni svolte, appare maggiormente conducente propendere per l'identificazione del "quinquennio" nell'arco di tempo che considera l'esercizio in chiusura ed i quattro immediatamente precedenti.

È, comunque, auspicata una immediata revisione del principio 4/2, in particolare una integrazione con specifica esemplificazione numerica, per dirimere qualsiasi divergenza interpretativa.

Con riferimento al secondo punto, un commento a margine va fatto sulla natura di fondo rischi attribuita al FCDE dal principio contabile 4/2.

L'accantonamento per un rischio, normalmente, non è ancorato ad un fattore di natura temporale

"retrospettiva" bensì ad una valutazione "prospettica" di eventi per i quali si possa ragionevolmente prevedere il manifestarsi di un rischio, per l'appunto, "futuro".

Le modalità con le quali il principio contabile conduce alla determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di rendiconto, hanno natura essenzialmente "retrospettiva", prendendo in considerazione ciò che, in riferimento alla medesima tipologia di entrata, si è già manifestato nel quinquennio precedente. Gli incassi in conto residui, dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto, rappresentano - nell'ipotesi di adozione dell'opzione del quinquennio che ricomprende l'esercizio in chiusura (X) e i precedenti quattro (ossia: X-4 / X) - l'unico valore "aggiornato".

Pertanto, considerare il FCDE quale fondo rischi è affermazione che può non essere pienamente condivisa.

Per poter attribuire natura di fondo rischi al FCDE, sarebbe auspicabile un aggiornamento del principio contabile introducendo degli indicatori che facciano ragionevolmente ritenere probabile che un credito possa essere considerato inesigibile. Tali indicatori, di natura "prospettica", potrebbero essere applicati a singoli crediti ritenuti significativi oppure a categorie di crediti da considerare rilevanti o significativi.